

Poteri del funzionario della riscossione in sede di esecuzione forzata più definiti

Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato ieri la risoluzione n. 2/DF, con la quale definisce i **poteri del funzionario** della riscossione.

In particolare il documento di prassi precisa che il funzionario, nel caso in cui operi in sede di **esecuzione forzata**, anche se nominato dal soggetto affidatario della gestione del servizio di riscossione, può accettare il pagamento che il debitore

esecutato offra di effettuare nelle sue mani, al fine di evitare il pignoramento, senza incorrere nella violazione del divieto di incasso diretto da parte del soggetto affidatario.

Ciò avviene proprio in virtù del fatto che il funzionario in questione, nel quadro della particolare funzione che si trova a svolgere, realizza un'attività che non può essere **referita** al soggetto affidatario stesso.

Regole sulla destinazione d'uso per sedi e locali degli ETS non applicabili alle imprese sociali

L'art. 71 comma 1 del DLgs. 117/2017, in base al quale le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività **istituzionali**, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con **tutte le destinazioni d'uso** di cui al DM 2 aprile 1968 n. 1444, indipendentemente dalla destinazione urbanistica, non è applicabile alle imprese sociali. Per le cooperative sociali, imprese sociali *ex lege* ma con disciplina *ad hoc*, sono fatte salve eventuali disposizioni di maggior favore qualora esistenti.

Il Ministero del Lavoro ha fornito il chiarimento con la nota n. 3959 di ieri.

Con riferimento alle imprese sociali, nella nota si evidenzia che la disposizione di cui all'art. 71 comma 1 del Codice del Terzo settore **esclude** esplicitamente che possano essere esercitate in regime di indifferenza urbanistica le attività istituzionali "di tipo **produttivo**". Le imprese sociali, al contrario, esercitano in via stabile e principale un'attività di impresa, sia pure di interesse generale (art. 1, comma 1 del DLgs. 112/2017); ai sensi del codice civile è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata ai fi-

ni della produzione o scambio di beni o di servizi.

Per quanto riguarda il rapporto che intercorre tra le diverse fonti normative, poi, il Ministero osserva che l'art. 1, comma 5 del DLgs. n. 112/2017 dispone che alle imprese sociali le norme del CTS si applichino in quanto a esso **compatibili**, mentre, in base al comma 4 dello stesso articolo, alle cooperative sociali e ai loro consorzi le disposizioni si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative e in quanto compatibili, fermo restando l'ambito di attività di cui all'art. 1 della L. 381/91.

A mente del Codice del Terzo settore, invece, le relative disposizioni si applicano, ove non derogate e in quanto compatibili, anche alle categorie di enti del Terzo settore che hanno una **disciplina particolare** (art. 3 comma 1 del CTS).

Queste considerazioni, secondo il Ministero, come anticipato rendono l'art. 71 comma 1 del DLgs. 117/2017 inapplicabile alle imprese sociali. Per le cooperative sociali, imprese sociali *ex lege* ma con disciplina *ad hoc*, sono fatte salve eventuali disposizioni di maggior favore se esistenti.

I lavoratori dipendenti possono verificare lo stato della domanda CIG COVID-19

Per i lavoratori sarà possibile **verificare** quando l'azienda ha effettivamente inviato all'INPS la domanda con richiesta di pagamento diretto (incluso l'anticipo del 40%) dei trattamenti di **cassa integrazione**, ordinaria e in deroga, e di assegno ordinario dei Fondi di solidarietà e del Fondo di integrazione salariale (FIS), previsti dalla normativa emergenziale, permettendo così di seguire l'iter fino al pagamento.

Al fine di consentire ciò, è stata resa disponibile all'interno del servizio on line "CIP - Consultazione info previdenziali" la nuova sezione **"Integrazioni salariali"**, accessibile attraverso il portale INPS o l'app "INPS Mobile".

Lo ha reso noto ieri lo stesso Istituto previdenziale con un apposito **comunicato**, allegando anche un tutorial con le informazioni necessarie per facilitare la consultazione della nuova sezione.

Il servizio "CIP - Consultazione Info Previdenziali" è quindi

composto da **due sezioni**: "Consultazione info previdenziali"; "Integrazioni salariali".

Nella prima sezione viene messa a disposizione una serie di informazioni ricavate dalle **dichiarazioni retributive e contributive** del datore di lavoro (ad esempio: denominazione del datore di lavoro; categoria di inquadramento contrattuale del lavoratore; tipologia del rapporto di lavoro; retribuzione imponibile a fini previdenziali; presenza e ammontare di conguagli effettuati per Assegni per il nucleo familiare).

Nella nuova sezione "Integrazioni salariali" è invece possibile consultare i dati relativi alle **domande di integrazione salariale COVID-19** - a esclusione dell'assegno ordinario erogato dai fondi di solidarietà bilaterali alternativi (settori artigianato e somministrazione) - inviate all'INPS dai datori di lavoro, a partire dal **23 febbraio 2021**, e seguirne le fasi di lavorazione fino ai pagamenti.